

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata del processo, opposizione ex art. 5-ter, l. 89/2001: la parte può produrre per la prima volta i documenti che avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria

L'opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, comma 4 stessa legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, comma 1 detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 12.10.2016, n. 20609

...omissis...

In fatto

Con decreto del 3.7.2014 la Corte d'appello di Salerno respingeva l'opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 3 ter proposta da zzzzzs contro il decreto monocratico della stessa Corte che aveva dichiarato inammissibile il relativo ricorso per equa riparazione. Alla base della decisione la circostanza che la ricorrente aveva prodotto la certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito del giudizio presupposto, solo nella fase di opposizione, che essendo preordinata alla verifica della correttezza della decisione emessa nella fase monitoria, non consentiva di integrare le produzioni documentali volte a dimostrare l'ammissibilità del ricorso.

La cassazione di tale decreto è chiesta da ozzzcon ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 l'omesso esame d'un fatto decisivo per il giudizio e discusso dalle parti, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il documento n. 3, costituito da copia della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia a definizione del giudizio presupposto, depositato presso la cancelleria della Corte d'appello di Salerno in data 10.7.2013.

Il secondo mezzo deduce nell'intestazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la generica violazione di norme di diritto, ma individua nel corpo del motivo la violazione dell'art. 738 c.p.c., comma 3, che consente al giudice dell'equa riparazione, ove richiestone dalla parte, di acquisire l'avviso dell'avvenuta notificazione dell'impugnazione ex art. 123 disp. att. c.p.c., fermo restando - ad avviso della ricorrente - che nessuna norma imporrebbe alla parte istante di documentare la definitività del provvedimento emesso nel giudizio presupposto mediante la certificazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c..

Quest'ultima censura consente di cogliere l'error in procedendo da cui il decreto impugnato è affetto per ragioni completamente diverse da quelle dedotte.

Questa Corte ha avuto modo di affermare con sentenza n. 19348/15, il cui nucleo motivazionale conviene riprodurre tal quale, che la L. n. 89 del 2001, (l)'art. 3, comma 3, lett. c), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che il ricorrente depositi copia del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Quindi, l'art. 4 stessa legge, come sopra modificato, stabilisce che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. L'esegesi coordinata di tali norme conduce a ritenere che sia a carico del ricorrente l'onere di dimostrare l'irrevocabilità del provvedimento che ha definito il giudizio presupposto (cfr. Cass. n. 18539/14). Onere che, pertanto, allorchè detto processo si sia concluso con una pronuncia di secondo grado, non può essere assolto con la sola produzione di copia dell'ultima pronuncia emessa, senza l'apposita certificazione di cancelleria che, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., ne attesti il passaggio in giudicato. Ove tale dimostrazione non avvenga con il deposito del ricorso, il presidente della corte d'appello o il giudice a tal fine designato, in assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, deve invitare la

parte, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, a produrre documentazione idonea ad assolvere tale onere probatorio, con la conseguenza che, se la parte interessata non adempia nel termine all'uopo fissato dal giudice, la domanda va rigettata ai sensi dell'art. 640 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 18539/14).

Corollario di tale ultimo principio è che, proposta opposizione al decreto di rigetto, la Corte d'appello in composizione collegiale non può non tener conto ai fini della decisione della documentazione che la parte ricorrente abbia prodotto in tale fase per dimostrare la proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 Legge citata. Ciò in quanto l'opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, comma 4 cit. Legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, comma 1 detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, in sede d'opposizione non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla.

L'accoglimento del secondo motivo assorbe l'esame del primo mezzo.

Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: "l'opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio d'impugnazione del decreto di cui all'art. 3, comma 4 stessa legge, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all'emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 3, comma 1 detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d'opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest'ultima, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla".

Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, anche il regolamento delle spese di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese di cassazione.